

N. 149

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di contratto di programma stipulato tra il
Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana
S.p.A. per il periodo 2007-2011

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° agosto 2007)

SG / Comunicato
29/8/07

SENATO DELLA REPUBBLICA
Segreteria Generale
Data 29 AGO. 2007



Ministero delle infrastrutture

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dei trasporti

Prot. n. 10696

Roma, 1 agosto 2007

SENATO DELLA REPUBBLICA
GABINETTO DEL PRESIDENTE
03 AGO. 2007
Prot. N. 754/07
Cat. N

Ill.mo

Sen. Dott. Franco Marini

Presidente del
SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

Oggetto: *RFI s.p.a. – contratto di programma 2007–2011.*

Si trasmette, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e RFI s.p.a., corredato dalle relative tabelle, positivamente deliberato dal CIPE nella seduta del 20 luglio 2007.

Si trasmette altresì copia della deliberazione del CIPE.

I Ministri dell'economia e delle finanze e dei trasporti sottoscrivono questa lettera di inoltro anche ai fini della manifestazione del loro assenso ai contenuti del predetto schema di contratto ed al suo ulteriore *iter* di formazione.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DEI TRASPORTI



CONTRATTO DI PROGRAMMA 2007-2011

PARTE INVESTIMENTI

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE,

E

LA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.,
in persona dell'amministratore delegato *pro-tempore*,

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, recante disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato s.p.a., stabilisce che il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato s.p.a., i contratti di programma, i contratti di servizio e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto-CIPET, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186;
- l'articolo 1, comma 2, della legge n. 238 del 1993 stabilisce che le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 del predetto articolo 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione;
- le funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto-CIPET, in ordine a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 238 del 1993, sono state trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica-CIPE per effetto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, di approvazione del regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina;
- con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 è stata rilasciata a "Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni", e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, a Rete ferroviaria italiana s.p.a., la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione nonché nel contratto di programma, la cui durata è stata, con lo stesso decreto, fissata in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni ;
- con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006, sono state apportate integrazioni al citato decreto n. 138T del 31 ottobre 2000;

- il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, nel quadro di un più ampio regolamento dei rapporti tra lo Stato e il gestore della rete ferroviaria stabilisce, tra l'altro e in particolare che i rapporti tra la Rete ferroviaria italiana s.p.a. e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma, e che tale contratto è stipulato per un periodo minimo di tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato;
- il 31 dicembre 2005 è scaduto il contratto di programma 2001-2005 e che con deliberazione del CIPE n. 159 del 2 dicembre 2005 lo stesso è stato prorogato per l'anno 2006;
- con deliberazione del CIPE n. 46 del 22 marzo 2006 è stato approvato lo schema di Accordo preliminare al IV° *addendum* al contratto di programma 2001-2005 e che tale Accordo, recante altresì la clausola di continuità per l'anno 2006 del predetto contratto di programma, è stato successivamente sottoscritto in data 2 maggio 2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana s.p.a.;
- con deliberazione 5 aprile 2007, n: 17, il CIPE ha formulato parere favorevole sul IV° *addendum* al contratto di programma 2001-2005 e ha preso atto della proroga della validità del precedente contratto sino alla stipula del nuovo contratto;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato suddiviso per effetto del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, registrato dalla Corte dei Conti il 12 luglio 2006 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 3 agosto 2006, n. 179, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2007 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 5 luglio 2007, n. 154, sono state emanate disposizioni in materia di organizzazione ed attribuzioni del Ministero delle infrastrutture;
- occorre procedere alla stipulazione del contratto di programma per il periodo 2007-2011, specificatamente relativo agli investimenti ed alle relative risorse finanziarie;
- con separato contratto si provvede, di concerto con il Ministero dei trasporti, alla parte riguardante i servizi che deve rendere Rete ferroviaria italiana s.p.a. e ai relativi corrispettivi;
- con lettere nn. 10695 e 10696, in data 1 agosto 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze nonché il Ministro dei trasporti hanno espresso il loro avviso positivo sullo schema di contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti;
- il CIPE ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma 2007-2011, parte investimenti, con deliberazione n. 63, in data 20 luglio 2007;
- la IX^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e l'VIII^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma 2007-2011, parte investimenti, rispettivamente in data 2007 e in data 2007, ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 238 del 1993;

TUTTO CIO' PREMESSO, tra le parti sopra indicate si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente contratto si intende:
 - a) per "Ministro", il Ministro delle infrastrutture;
 - b) per "Ministero" ovvero "concedente", ovvero "Mit", il Ministero delle infrastrutture
 - c) per "Ministero dell'economia", ovvero "Mef", il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - d) per "Rfi" ovvero "Gestore", la Rete ferroviaria italiana s.p.a.;
 - e) per "concessione", il provvedimento di concessione adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000, e successivamente integrato con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006, con il quale è stata rilasciata a "Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni", e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, a Rete ferroviaria italiana s.p.a., la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
 - f) per "progetto di investimento", l'insieme di opere, lavori, forniture e servizi coerente, completo, autonomo e con impatto diretto e quantificabile sul processo produttivo;
 - g) per "programma di investimento", l'insieme dei progetti di investimento, sinergici e collegati ad un medesimo obiettivo, ovvero aggregati in base ad omogeneità tipologica o territoriale
 - h) per "investimenti di potenziamento e sviluppo", i progetti di ampliamento di infrastruttura esistente e/o di costruzione di nuova infrastruttura;
 - i) per "investimenti tecnologici", i progetti di sviluppo e/o di ammodernamento tecnologico per la sicurezza della circolazione e l'efficientamento gestionale;
 - l) per "dossier di valutazione", il documento, mantenuto aggiornato dal Concessionario:
 - (i) finalizzato a supportare la decisione di conferma strategica e industriale del programma o progetto di investimento, di potenziamento o sviluppo, a verificarne la redditività e a quantificarne i costi ed i tempi di realizzazione, nonché a dare evidenza dei costi differenziali di gestione derivanti sia dalla messa in esercizio delle opere realizzate sia dall'opzione di non procedere all'investimento;
 - (ii) eventualmente integrato, anche su richiesta del Ministero, per i progetti di rilevante valenza strategica, da un'analisi costi/benefici che valuti gli impatti di carattere ambientale e sociale derivanti dalla diversione modale generata dal progetto;
 - (iii) che riporta il costo del progetto articolato per singola categoria inventariale di primo livello, così come riportata nel bilancio di Rfi, nonché, per le principali categorie, la quantità di opere da realizzare, con esplicitazione delle opere accessorie di compensazione che concorrono alla formazione del costo a vita intera;
 - m) per "studio preliminare", il documento finalizzato a supportare la decisione di conferma strategica ed industriale propedeutica all'avvio delle progettazioni per la realizzazione di nuovi programmi o progetti di investimento, di potenziamento o sviluppo infrastrutturale, e che, oltre a riportare una stima di massima dei costi e/o dei tempi di realizzazione, è supportato da analisi trasportistiche;
 - n) per "manutenzione straordinaria", l'insieme delle attività volte a rinnovare o riqualificare i componenti costituenti l'infrastruttura al fine di migliorarne l'affidabilità ed preservarne il valore patrimoniale;

- o) per "piano di impresa", il documento che il Gestore è tenuto ad elaborare ed aggiornare ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonché a trasmettere al Ministero, anche al fine del suo inoltro al Ministero dei trasporti, e che comprende i programmi di finanziamento e di investimento allo scopo di garantire l'uso e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi;
- p) per "sistema informativo", le banche dati di proprietà di Rfi e che la stessa utilizza per la raccolta dei dati relativi ai singoli progetti o programmi di investimento nonché, in generale, i dati relativi alle attività del Gestore che comunque riguardano l'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto;
- q) per "contabilità regolatoria", la contabilità definita dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente contratto, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonché della concessione, ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra lo Stato e Rfi con riguardo:
 - a) alla realizzazione degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria, alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo dell'infrastruttura medesima, nonché all'adozione di tutte le misure, gli interventi, le attività e le opere ai fini del miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica;
 - b) alle modalità di finanziamento delle suddette attività allo scopo di individuare i mezzi disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a).
2. In particolare, sono oggetto del contratto, in ordine di priorità, le seguenti classi di investimenti, elencati nelle corrispondenti Tabelle allegate al presente contratto e che di esso formano parte integrante:
 - A) opere in corso (Tabella A), così distinte:
 - a) manutenzione straordinaria, manutenzione migliorativa/evolutiva (*upgrading*) ed adeguamento agli obblighi di legge, di cui alla Tabella A01;
 - b) tecnologie per la sicurezza, la circolazione, nonché l'efficientamento gestionale, di cui alla Tabella A02;
 - c) potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale, ivi compreso il potenziamento degli impianti di stazione, degli impianti merci, degli impianti industriali, nonché delle infrastrutture ferroviarie a servizio dei porti, di cui alla Tabella A03;
 - d) sviluppo infrastrutturale rete Alta Capacità, di cui alla Tabella A04;
 - e) sviluppo infrastrutturale della rete AV/AC Torino-Milano-Napoli, di cui alla Tabella A05;
 - B) opere prioritarie da avviare (Tabella B), di natura programmatica, così distinte:
 - a) manutenzione straordinaria, manutenzione migliorativa/evolutiva (*upgrading*) ed adeguamento agli obblighi di legge, di cui alla Tabella B01;
 - b) tecnologie per la sicurezza, la circolazione, nonché l'efficientamento gestionale, di cui alla Tabella B02;

- c) potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale, ivi compreso il potenziamento degli impianti di stazione, degli impianti merci, degli impianti industriali, nonchè delle infrastrutture ferroviarie a servizio dei porti, di cui alla Tabella B03;
 - d) sviluppo infrastrutturale rete Alta Capacità, di cui alla Tabella B04;
- C) altre opere da realizzare (Tabella C), di natura programmatica, così distinte:
- a) manutenzione straordinaria, manutenzione migliorativa/evolutiva (*upgrading*) ed adeguamento agli obblighi di legge, di cui alla Tabella C01;
 - b) tecnologie per la sicurezza, la circolazione, nonchè l'efficiamento gestionale, di cui alla Tabella C02;
 - c) potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale, ivi compreso il potenziamento degli impianti di stazione, degli impianti merci, degli impianti industriali, nonchè delle infrastrutture ferroviarie a servizio dei porti, di cui alla Tabella C03;
 - d) sviluppo infrastrutturale rete Alta Capacità, di cui alla Tabella C04;
- D) opere previste a completamento del piano (Tabella D), di natura programmatica, così distinte:
- a) manutenzione straordinaria, manutenzione migliorativa/evolutiva (*upgrading*) ed adeguamento agli obblighi di legge, di cui alla Tabella D01;
 - b) tecnologie per la sicurezza, la circolazione, nonchè l'efficiamento gestionale, di cui alla Tabella D02;
 - c) potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale, ivi compreso il potenziamento degli impianti di stazione, degli impianti merci, degli impianti industriali, nonchè delle infrastrutture ferroviarie a servizio dei porti, di cui alla Tabella D03;
 - d) sviluppo infrastrutturale rete Alta Capacità, di cui alla Tabella D04.
3. I programmi di investimento già oggetto di precedenti contratti di programma e conclusi alla data riportata nella Tabella E, per i quali le parti del presente contratto riconoscono reciprocamente che non occorre alcuna ulteriore risorsa finanziaria, sono riportati nella predetta Tabella E.
4. L'articolazione complessiva per classi di investimento oggetto del presente contratto è riportata nella Tavola 1.

Art. 3

Durata e aggiornamenti

1. La validità del presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2011.
2. A decorrere dall'anno 2008, entro il mese di gennaio di ciascun anno, le parti definiscono l'eventuale modificazione dei contenuti delle Tabelle e delle Tavole allegate al presente contratto anche per tenere conto delle ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dalla legge finanziaria, e dalle leggi ad essa collegate per l'anno in corso. Analogamente si procede, su richiesta di ciascuna delle parti, nel corso della validità del presente contratto, in conseguenza, in particolare, di sopravvenute variazioni delle risorse finanziarie disponibili ovvero di sopravvenuti obblighi di legge. L'inserimento tra le opere finanziate di Tabella A, conseguente a tali modificazioni e nei limiti degli

importi resi effettivamente disponibili in base alla legislazione vigente, di interventi considerati di natura programmatica, resta in ogni caso subordinato alla verifica, prioritariamente, del fabbisogno finanziario degli interventi già finanziati e previsti nella Tabella A anteriormente al predetto inserimento, nonché, quindi, del costo a vita intera degli interventi da inserire, per effetto della modificazione, nella medesima Tabella A. Le modificazioni delle Tabelle e delle Tavole sono, in ogni caso, sottoposte, previo concerto con il Ministero dei trasporti, al parere del CIPE nonché a quello delle commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 238 del 1993.

Art. 4

Obblighi del Gestore

1. Il Gestore, in considerazione degli obblighi che gli derivano dalla concessione e fermo il rispetto del loro adempimento, è obbligato in particolare a:
 - a) attuare i piani di potenziamento e di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria secondo i criteri di compatibilità con l'ambiente e nel rispetto delle norme in materia nazionali e comunitarie, nonché a sviluppare sistemi di gestione e tecnologie innovative per quanto riguarda la sicurezza e la riduzione dell'inquinamento;
 - b) assicurare un continuo flusso di dati informativi al Ministero, anche al fine della loro trasmissione, per quanto di competenza, al Ministero dei trasporti, relativamente agli interventi riguardanti il settore della sicurezza di competenza, nonché al MEF e al Comitato interministeriale per la programmazione economica-CIPE, attraverso l'accesso al sistema informativo in modo da consentire un'adeguata valutazione delle modalità di impiego dei finanziamenti pubblici, nonché degli obiettivi conseguiti con gli interventi realizzati;
 - c) in particolare, per quanto riguarda il Comitato interministeriale per la programmazione economica-CIPE, tale flusso di informazioni sarà fornito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con modalità coerenti al Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
 - d) ottemperare agli obblighi ed alle prescrizioni concernenti la sicurezza del trasporto ferroviario, anche attraverso la formulazione di specifici programmi di intervento, mirati al miglioramento degli standard di sicurezza, evidenziando tempi, costi ed obiettivi da conseguire.
2. In attuazione di quanto stabilito al comma 1, il Gestore è tenuto ad elaborare le analisi e le stime dei costi di investimento di cui al precedente articolo 2, comma 2, in modo da consentire un'adeguata valutazione delle modalità di impiego delle risorse, distintamente per programma o progetto, ed in particolare, per i progetti di potenziamento e sviluppo, ad elaborare ed inviare al Ministero per l'espressione della conferma, anche da parte del Ministero dei trasporti relativamente ai progetti riguardanti la sicurezza ferroviaria di competenza:
 - a) lo studio preliminare prima dell'avvio delle progettazioni;
 - b) il dossier di valutazione, redatto, prima dell'avvio della fase realizzativa, secondo metodologia consolidata, e concernente altresì gli investimenti relativi alla sicurezza della circolazione.
3. Il Gestore è tenuto altresì a:

- a) adottare tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attività volte all'adempimento degli impegni assunti con il presente contratto, garantire la piena utilizzabilità dell'infrastruttura ferroviaria oggetto della concessione, nonché a mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti ferroviarie europee;
- b) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, nonché conformarsi alle prescrizioni eventualmente date dal Ministero all'esito dell'esercizio di tali poteri;
- c) fornire gratuitamente al Ministero, nonché al Ministero dei trasporti per le questioni di competenza, la collaborazione e la documentazione necessarie per l'espletamento delle attività di vigilanza e per le eventuali verifiche di cantiere ;
- d) comunicare tempestivamente eventuali criticità nell'attuazione degli interventi programmati, o di rilevanti accadimenti riguardanti gli investimenti in corso ;
- e) su richiesta del Ministero ovvero del Mef, mettere a disposizione la documentazione relativa agli interventi e a consentire la verifica dello stato di avanzamento delle opere;
- f) segnalare gli interventi per i quali siano venute meno le condizioni di fattibilità, per l'assunzione, preventivamente approvata dal Ministero, di eventuali iniziative correttive, di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi stessi;
- g) consentire l'accesso al sistema informativo da parte dei dipendenti del Ministero a ciò abilitati;
- h) elaborare il piano di impresa tenendo conto dei contenuti del presente contratto e dei relativi aggiornamenti;
- i) trasmettere al Ministero copia del bilancio annuale approvato;
- l) salvo casi preventivamente autorizzati dal Ministero, non prevedere la clausola arbitrale nei propri contratti con i soggetti terzi, ovvero nei contratti delle società controllate dal Gestore con i soggetti terzi, né attivare la predetta clausola ove la stessa fosse già prevista nei medesimi contratti già in vigore;
- m) trasmettere al Ministero, contestualmente alla loro adozione, i provvedimenti di nomina delle commissioni di gara ovvero di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo relativamente ai contratti di appalto di valore superiore a venticinque milioni di euro;
- n) rispettare i cronoprogrammi delle opere oggetto del presente contratto;
- o) utilizzare la contabilità regolatoria;
- p) partecipare ai lavori di redazione degli indicatori di misurazione di risultato;
- q) concorrere annualmente con Anas s.p.a., secondo modalità comunicate dal Ministero, nel limite del cinquanta per cento, e comunque non oltre la somma di 500.000,00 euro, soggetta a revisione in occasione della modificazione delle Tabelle e delle Tavole di cui all'articolo 3, comma 2, agli oneri di gestione della banca dati per il monitoraggio della attuazione degli adempimenti dovuti dai concessionari nel settore infrastrutturale, in particolare quello strategico, stradale e ferroviario;
- r) provvedere, secondo quanto riportato in una specifica convenzione che il Gestore stipula con il Ministero dei trasporti, comunque non oltre la somma annuale di 350.000,00 euro, soggetta a revisione in occasione della modificazione delle Tabelle e delle Tavole di cui all'articolo 3, comma 2, agli oneri del Ministero dei trasporti per

l'espletamento delle proprie attività istituzionali connesse alla sicurezza della circolazione ferroviaria.

4. A decorrere dall'anno 2008, il Gestore invia ogni anno:
 - a) al Ministero, entro il 31 maggio, ogni elemento ed informazione ritenuti utili per le sue valutazioni e per la predisposizione, da parte del medesimo Ministero, della proposta di realizzazione di investimenti ferroviari, nonché delle relative coperture finanziarie, ai fini delle occorrenti iscrizioni nel documento di programmazione economico-finanziaria nonché della proposta di legge finanziaria;
 - b) al Ministero nonché al Mef, al Ministero dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica-CIPE, entro il 30 giugno, sulla base dei dati di consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di investimento oggetto del presente contratto, contenente in particolare, con riferimento all'intero esercizio precedente, indicazioni in ordine a:
 - (i) risorse finanziarie impegnate e contabilizzate per investimenti;
 - (ii) interventi di investimento completati ed in corso di esecuzione;
 - (iii) eventuali scostamenti registrati rispetto ai tempi stabiliti e ai costi;
 - (iv) azioni poste in essere per il miglioramento della capacità di spesa per investimenti.

Art. 5

Riconoscimento degli interventi realizzati e pagamenti

1. Le risorse individuate nella Tabella A, ed ivi riassunte al rigo 7, si compongono:
 - a) quanto a quelle di cui al rigo 7.a., in risorse immediatamente disponibili a legislazione vigente per l'assunzione di impegni da parte del Gestore;
 - b) quanto a quelle di cui al rigo 7.b., in risorse che il Gestore può impegnare subordinatamente all'accertamento della loro effettiva disponibilità ai sensi dell'articolo 1, commi 758 e 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 269.
2. Le risorse di cui al rigo 10.a della Tabella A sono acquisite di diritto dal Gestore solo successivamente alla certificazione, riscontrata dal Ministero, delle contabilizzazioni dei lavori eseguiti.
3. Il pagamento degli importi riportati al rigo 10.a della Tabella A è effettuato dal Mef al Gestore, per ciascun anno, in ragione di 12 rate di pari importo, fermo in ogni caso quanto previsto nei commi 5 e 6.
4. Alla data di stipulazione del presente contratto, e successivamente con periodicità almeno annuale, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, il Gestore documenta e attesta al Ministero e al Mef, per ciascun intervento di cui alla Tabella A - parte finanziata a legislazione vigente, lo stato di avanzamento progressivo dei lavori e degli impegni, l'aggiornamento del piano degli impegni e delle contabilizzazioni, nonché l'ammontare complessivo delle erogazioni ricevute per la realizzazione di tali interventi, dando separata indicazione delle erogazioni ricevute dallo Stato e di quelle ricevute per altre fonti. Il Gestore attesta l'importo dell'eventuale scostamento tra lo stato di avanzamento progressivo dei lavori espresso dal contabilizzato dal 1° gennaio 2007 più eventuali anticipi corrisposti, come quelli a società partecipate dal Gestore che realizzano progetti transfrontalieri, e i pagamenti ricevuti dallo Stato, come risultante al termine dell'anno di riferimento.

5. Qualora l'ammontare complessivo dei pagamenti ricevuti dallo Stato risulti, per ragioni oggettivamente non occasionali, previamente valutate dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro, superiore al valore delle contabilizzazioni corrispondenti allo stato di avanzamento progressivo dei lavori più eventuali anticipi come quelli a società partecipate dal Gestore che realizzano progetti transfrontalieri, il Mef, fermo comunque quanto previsto dall'articolo 9, rimodula i pagamenti al Gestore, tenuto conto dei minori lavori realizzati rispetto a quanto stabilito, nonché aggiorna il profilo di erogazione di cui alla Tabella A, rigo 10.a.

Art. 6

Facoltà del Gestore

1. Il Gestore può realizzare tutte le modificazione del proprio assetto organizzativo interno, anche attraverso processi di riassetto societario, ritenute necessarie ovvero opportune per esigenze di economicità, di efficienza e di efficacia, e comunque per il migliore adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto. Il Gestore può altresì realizzare le modificazioni societarie ritenute necessarie ovvero opportune, nonché stipulare accordi aggiuntivi al presente contratto, a condizioni e modalità comparabili e compatibili con quelle definite dal contratto medesimo, con regioni e/o con enti territoriali, dandone comunque, in entrambi i casi, puntuale informazione al Ministero per la sua preventiva autorizzazione, ai soli fini della verifica dell'assenza di effetti negativi sul presente contratto, che sarà espressa nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'informazione da parte del Gestore.

Art. 7

Poteri del concedente

1. Il Ministero esercita, con i suoi ordinari stanziamenti di bilancio, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, lettera q), tutte le attività di controllo e di vigilanza ritenute necessarie per verificare l'esatto adempimento di tutti gli obblighi che derivano al Gestore dalla concessione e dal presente contratto, ed in particolare per:
- a) valutare i gradi di conformità alla programmazione, constatare e valutare lo stato della progettazione e/o dei lavori, analizzare e valutare i costi delle opere, effettuare la vigilanza sulle specifiche tecniche di settore, il monitoraggio sulle opere realizzate per quanto attiene agli investimenti, le eventuali verifiche di cantiere;
 - b) verificare la rispondenza del bilancio annuale del Gestore agli obblighi che derivano dalla concessione, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di cui al presente contratto.
2. Per consentire l'esercizio delle attività di cui al comma 1 in modo efficiente ed efficace, il Gestore presta al Ministero la massima collaborazione e disponibilità, e, in particolare, gli rende disponibili, ove possibile direttamente ed esclusivamente attraverso il sistema informativo:
- a) il dossier di valutazione;
 - b) le specifiche tecniche, i manuali di progettazione, le linee guida, i cronoprogrammi, i capitolati, le tariffe dei prezzi relativi alle progettazioni, nonché, tenuto conto che

ciascuno dei suddetti documenti è suscettibile di modifiche o di adeguamenti in relazione alla specificità del singolo progetto, l'intera documentazione riferita al progetto di investimento che il Ministero richiedesse di volta in volta;

- c) con cadenza quadrimestrale, le informazioni già trasmesse, secondo le modalità e con i contenuti osservati dal Gestore per il monitoraggio delle gare e degli appalti, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché i dati e le notizie riguardanti l'eventuale contenzioso avente ad oggetto le procedure di affidamento e di aggiudicazione di opere e lavori, nonché la relativa fase di esecuzione, per appalti di importo superiore a venticinque milioni di euro, comunicando per ciascun appalto l'importo complessivo delle riserve presentate e l'eventuale loro definizione, anche attraverso accordi bonari.

Art. 8

Procedura di accertamento degli inadempimenti e sanzioni

1. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, il Ministero procede, sulla base di indicatori di misurazione di risultato predisposti dal Ministero, d'intesa con il Gestore, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, alla verifica dell'esatto adempimento degli obblighi e dei doveri assunti dal Gestore. A tal fine, il Gestore è obbligato a fornire al Ministero ogni assistenza, nonché ogni ulteriore dato o notizia che gli fossero richiesti, occorrenti per la verifica.
2. La mancata assistenza ovvero la mancata ostensione dei dati e delle notizie richieste ai sensi del comma 1 costituisce essa stessa inadempimento dopo la prima diffida ad adempiere che il Ministero dovesse conseguentemente effettuare;
3. Constatati fatti o comportamenti rilevanti dal punto di vista dell'eventuale inadempimento, il Ministero procede a farne oggetto di osservazione scritta al Gestore entro quindici giorni, cui è consentito replicare per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della stessa. In mancanza di replica da parte del Gestore, i fatti e/o i comportamenti oggetto di osservazione si intendono senz'altro provati ai fini dell'inadempimento.
4. Qualora la replica del Gestore non sia giudicata soddisfacente dal Ministero, quest'ultimo provvede a darne comunicazione al Gestore entro i dieci giorni successivi alla ricevimento della replica e l'inadempimento resta accertato, anche ai fini delle sanzioni di cui al comma 6.
5. Successivamente all'approvazione dei progetti definitivi, assumono rilevanza, ai fini delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 6, gli scostamenti, rilevati annualmente, superiori ad un margine di accuratezza pari al quindici per cento dei costi a vita intera delle opere, dei tempi di ultimazione delle opere, del valore della produzione annua e del numero di opere la cui messa in esercizio è prevista nell'anno. A tal fine, a decorrere dall'anno 2008 il Gestore comunica al Ministero entro il 28 febbraio il valore registrato delle predette voci alla fine dell'intero esercizio di riferimento, trasmettendo altresì ogni ulteriore dato o notizia utile per le verifiche del Ministero.
6. Fatti salvi i casi di forza maggiore e di fatto del terzo, nonché quelli di mancanza di responsabilità del Gestore, per avere lo stesso adoperato l'ordinaria diligenza dovuta nell'esecuzione del presente contratto, al verificarsi di scostamenti superiori alla percentuale di cui al comma 5, rilevati mediante appositi indicatori di misurazione di

risultato, il Gestore deve il pagamento di una sanzione pecuniaria pari alle seguenti percentuali del valore annuo della produzione riferita alle sole prestazioni rese dal Gestore, direttamente o attraverso soggetti terzi, e rilevata attraverso il sistema informativo:

<i>misura della sanzione</i>	<i>misura dello scostamento</i>
<i>in rapporto al valore delle prestazioni rese dal Gestore</i>	<i>registrato dagli indicatori</i>
1 per cento	<i>oltre il margine di accuratezza fino al 10 per cento</i>
2 per cento	<i>tra il 10 ed il 20 per cento</i>
5 per cento	<i>superiore al venti per cento</i>

7. Ferme le sanzioni di cui al comma 6, restano riservate al Ministro le iniziative più opportune, previa eventuale comunicazione scritta agli organi sociali del Gestore, inviata altresì per conoscenza al Ministro dell'economia, perché gli stessi assumano tutte le iniziative occorrenti per evitare il ripetersi dei fatti e/o dei comportamenti che hanno dato luogo all'inadempimento. La comunicazione equivale a contestazione nei riguardi dei predetti organi quanto alla inadeguatezza delle misure di vigilanza interna del Gestore.

Art. 9

Pagamento delle sanzioni pecuniarie

1. Constatate le fattispecie di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, il Ministero adotta il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria nei riguardi del Gestore, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell'economia per la riscossione della sanzione medesima con modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro.

Art. 10

Comunicazioni

1. Le comunicazioni che ciascuna parte del presente contratto effettua all'altra sono valide ed efficaci esclusivamente se fatte ai seguenti indirizzi, per iscritto ovvero in altra forma giuridicamente equivalente:

- per il Ministero: il Gabinetto del Ministro;
- per il Gestore: l'Amministratore delegato di Rfi.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Ogni disposizione relativa alla gestione degli investimenti contenuta nei precedenti contratti di programma ovvero in loro *addenda*, in vigore fra le parti anteriormente alla data di sottoscrizione del presente contratto, cessa di avere vigore fra le parti medesime a decorrere dalla predetta data di sottoscrizione, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni di spesa ovvero i residui passivi del Gestore nei riguardi dello Stato, derivanti dai predetti contratti o loro *addenda*, previsti, in particolare, nella Tabella F allegata al presente contratto.

Art. 12

Foro competente

1. Per le controversie fra le parti del presente contratto, aventi ad oggetto la sua validità, efficacia, interpretazione ed applicazione, è competente il foro di Roma.

Roma, 2007

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
l'amministratore delegato

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE